

## Sindacale

- S93-26 - Adesione automatica alla previdenza complementare – Direttive Covip - Pubblicata nel sito della Covip la Deliberazione 19 giugno 2026 avente a oggetto le “Direttive in materia di adesione automatica” alla previdenza complementare
- S94-26 - Revisione Regolamento UE 883/2004: Confindustria organizza un webinar informativo rivolto alle associazioni del sistema e alle imprese associate - Confindustria organizza un webinar per approfondire le principali novità introdotte dall'iter di revisione del Regolamento europeo 883/2004
- S95-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di maggio 2026 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S96-26 - Inail, circolare n. 31/2026: borse di studio per i superstiti di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale - L'Inail fornisce le istruzioni per la richiesta di borse di studio per i superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U55-26 - Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione edilizia anche con modifiche radicali - Per il Consiglio di Stato ciò che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza del fabbricato
- U56-26 - Costruzioni: Ance con DIHCUBE 2.0 vince il secondo bando europeo sulla digitalizzazione - Il progetto DIHCUBE 2.0, promosso da Ance come capofila di un consorzio di 13 partner, si è aggiudicato la seconda call europea dedicata agli European Digital Innovation Hub (EDIH), a sostegno della trasformazione digitale. Un impegno, quello per l'innovazione delle imprese, che Ance sta portando avanti insieme alle istituzioni, come richiamato anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo videomessaggio per gli 80 anni dell'Associazione nazionale costruttori edili

## **S93-26 - Adesione automatica alla previdenza complementare – Direttive Covip**

**Publicata nel sito della Covip la Deliberazione 19 giugno 2026 avente a oggetto le “Direttive in materia di adesione automatica” alla previdenza complementare**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni Ance in materia (da ultimo vedasi notizia S91-26 di ANCE FVG Informa n°24/2026) per informare che nella serata del 22 giugno u.s. la Covip ha pubblicato nel proprio sito la Deliberazione 19 giugno 2026 avente a oggetto le “Direttive in materia di adesione automatica” alla previdenza complementare.

Tali direttive, adottate su conforme avviso del Ministero del Lavoro, recano chiarimenti operativi in merito al nuovo istituto, introdotto dalla Legge di bilancio 2026 e che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio, della adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

Di seguito, per immediata informativa, il testo della Deliberazione, con riserva di illustrarne quanto prima i contenuti.

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

**Deliberazione del 19 giugno 2026**

**Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.**

### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005, che prevede un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, in base al quale il datore di lavoro, al momento dell'assunzione dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica;

Visto l'art. 8, commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, del decreto n. 252/2005 che definisce il funzionamento del meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, nonché i relativi effetti sulle contribuzioni e sul TFR;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 che individua le modalità di investimento dei contributi e delle quote di TFR pervenuti a seguito delle adesioni non esplicitate;

Visto l'art. *9-bis*, del decreto n. 252/2005, il quale estende, con i necessari adattamenti, il meccanismo di adesione automatica nei riguardi dei lavoratori non di prima assunzione che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare;

Visto l'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025, il quale dispone che le novità in tema di adesioni automatiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. *i*), del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi in ordine alle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro, avendo riguardo alla tutela degli aderenti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Acquisito il conforme avviso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA le seguenti Direttive:

**Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.**

### ***1. Premessa***

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025), modificando l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), ha introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite.

Le regole di funzionamento delle adesioni automatiche di cui sopra, nonché i conseguenti effetti sulle contribuzioni e sul TFR, sono definite dai nuovi commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, introdotti sempre dalla legge n. 199/2025, la quale ha altresì integralmente riformulato le previsioni in tema di informativa che il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell'assunzione (di cui al comma 8) e in tema di investimento dei contributi e del TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite (di cui al comma 9).

La legge n. 199/2025 è, inoltre, intervenuta con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, prevedendo l'inserimento nell'art. 8 del decreto n. 252/2005 di un nuovo comma *9-bis* volto a disciplinare, con i necessari adattamenti, l'applicazione del suddetto meccanismo di adesione automatica alle nuove assunzioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025 le novità di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 e riguardano, pertanto, le assunzioni che intervengono a partire da tale data.

Dal momento che la nuova disciplina relativa alle adesioni automatiche ha decorrenza dal 1° luglio 2026, resta ferma l'applicazione di quella previgente contenuta nell'art. 8 del decreto n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione. Il TFR di tali soggetti continuerà pertanto ad essere destinato al comparto garantito in essere.

Tali novità non riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Nei riguardi di questi ultimi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute.

La disciplina relativa alle adesioni automatiche non trova, inoltre, applicazione ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, considerato che agli stessi continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e non già la normativa in tema di adesioni di cui al decreto n. 252/2005. Per tali lavoratori, l'art. 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che sia demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti alle adesioni automatiche, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

Le presenti Direttive sostituiscono integralmente, dal 1° luglio 2026, le indicazioni già fornite con Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, come successivamente modificata, avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*”, che è da intendersi pertanto abrogata a fare tempo da tale data.

## ***2. Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026.***

Con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, l’art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005 prevede che l’adesione a previdenza complementare sia automatica, secondo le modalità di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, salvo quanto previsto dal comma *7-quater*.

In base all’art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato “aderente” alla previdenza complementare.

Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato, in forza di quanto previsto dal decreto n. 252/2005, ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore rinunci all’adesione automatica nel termine di 60 giorni.

Per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

Circa l’individuazione della forma pensionistica di destinazione, il nuovo comma *7-bis* dell’art. 8 stabilisce, in linea con il previgente comma 7 dell’art. 8, che l’adesione automatica operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il datore deve, quindi, individuare la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).

Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), ai sensi dell’art. 8, comma *7-bis*, l’adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori

dell'azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione.

La forma pensionistica di destinazione deve essere, tuttavia, in grado di accogliere tali versamenti e di investirli in conformità alle nuove previsioni di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. Si deve, cioè, trattare di una forma che risulta adeguata alle Istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui al sopra indicato comma, adottate ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazione dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

Rispetto alla previgente normativa più ampi sono, poi, gli effetti conseguenti alle adesioni automatiche di cui sopra, dal momento che risulta prevista non più solo la devoluzione al fondo di riferimento, come sopra individuato, dell'intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.

In base alla normativa, comunque, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda risulti inferiore all'assegno sociale annuale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Chi si trovi in questa situazione, può dunque entro i 60 giorni successivi all'assunzione dichiarare di non volere destinare a previdenza complementare la propria contribuzione.

L'art. 8, comma *7-ter*, prevede altresì, in linea con la previgente normativa, che in assenza di accordi o di contratti la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85. Si tratta del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata, COMETA. In tal caso, ai sensi del citato comma, l'adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell'intero TFR. Non essendovi, in questo caso, accordi collettivi di riferimento non saranno dovute a COMETA contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.

Il comma *7-quater* indica in 60 giorni dalla data di prima assunzione il termine entro il quale il lavoratore può esprimere la volontà di rinunciare all'adesione automatica.

L'attribuzione al lavoratore della facoltà della rinuncia conferma il principio della volontarietà dell'adesione alle forme di previdenza complementare (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto n. 252/2005), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell'adesione già avvenuta in via automatica, *ex lege*, al momento dell'assunzione.

Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.

La rinuncia ha efficacia *ex tunc* e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell'adesione, e si qualifica come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

Dal momento che la normativa prevede un periodo di 60 giorni per l'esercizio di detta facoltà, si ritiene che ai soggetti assunti con contratti a tempo determinato inferiori a detto periodo non si applichi il meccanismo dell'adesione automatica, posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione, indispensabile per l'adozione di scelte ponderate.

Parimenti, l'adesione automatica non esplica i suoi effetti qualora prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi.

Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni.

La rinuncia all'adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al decreto n. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile.

Nel primo caso si tratterà di un'adesione esplicita a una forma pensionistica complementare. In particolare, il lavoratore potrà indicare una forma pensionistica complementare a cui risulti già aderente alla data dell'assunzione ovvero una forma alla quale si sia iscritto successivamente all'assunzione. In entrambi i casi il TFR da versare al fondo comprende quanto dovuto dalla data di assunzione.

Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile, la scelta espressa dal lavoratore farà sì che il TFR maturando, a far tempo dalla data dell'assunzione, non venga devoluto a previdenza complementare e continui ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Entro il termine di 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può inoltre decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, in luogo dell'intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

L'adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione, come espressamente disposto dal comma 7-*quinquies*.

Quanto alla misura della contribuzione del datore e del lavoratore, la norma rinvia a quanto previsto dall'accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.

I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Le forme pensionistiche complementari provvedono alla valorizzazione delle somme versate secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Nell'eventualità che l'accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.

A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, di cui al comma *7-quinquies*, le forme pensionistiche complementari sono tenute a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione.

In detta prima informativa, saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

### ***3. Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026.***

L'art. 8, comma *9-bis*, del decreto n. 252/2005 stabilisce che il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni.

Al fine di rendere conoscibile il meccanismo dell'adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, nonché ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.

Se il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR, il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, precisando che in difetto trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da *7* a *7-ter*, con gli effetti di cui al comma *7-quinquies*.

In caso di adesione automatica, il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

Quanto alla decorrenza dell'adesione automatica e della connessa contribuzione, nonché alla misura della stessa, vale quanto precisato nel paragrafo 2 in relazione ai lavoratori di prima assunzione.

Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS ove ne ricorrano le condizioni).

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall'adesione automatica di cui al comma 9-bis. L'adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

Il Presidente  
Mario Pepe

## **S94-26 - Revisione Regolamento UE 883/2004: Confindustria organizza un webinar informativo rivolto alle associazioni del sistema e alle imprese associate**

### **Confindustria organizza un webinar per approfondire le principali novità introdotte dall'iter di revisione del Regolamento europeo 883/2004**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (vedasi notizia S88-26 di ANCE FVG Informa n°23/2026) per informare che Confindustria organizza il webinar “La revisione del Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: analisi delle principali novità”, previsto per il 2 luglio dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

L'iniziativa si propone di fornire un approfondimento sulla revisione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea, con particolare attenzione ai principali aspetti di interesse per le imprese e i lavoratori coinvolti in attività transnazionali.

Al webinar, gratuito e rivolto alle associazioni del sistema e alle imprese associate, è possibile registrarsi attraverso il seguente link: [La revisione del Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: analisi delle principali novità | Confindustria](#)

## **S95-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di maggio 2026**

### **Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto**

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di maggio 2026 è risultato pari a 102,8 (base 2025 = 100) [1].

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,02661543.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$05/12 \times 1,5$  (tasso fisso) = 0,625

75% di 2,71539095 [indice maggio 2026 su indice dicembre 2025 x100-100] = 2,036543.

TOTALE = 2,661543

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2026 ed il 14 giugno 2026.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

[1] Con i dati di gennaio 2026 la base di riferimento dell'indice FOI è diventata il 2025 (la base precedente era 2015=100).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			<b>rispetto a dicembre 2024</b>			
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273	0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208	0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611	0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143	0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676	0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143	0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025
07/2025	121,8	07/2025=0,875	1,33111481	0,998336	1,873336	15/07/2025 – 14/08/2025
08/2025	121,8	08/2025=1	1,33111481	0,998336	1,998336	15/08/2025 – 14/09/2025
09/2025	121,7	09/2025=1,125	1,24792013	0,935940	2,060940	15/09/2025 – 14/10/2025
10/2025	121,4	10/2025=1,25	0,99833611	0,748752	1,998752	15/10/2025 – 14/11/2025
11/2025	121,3	11/2025= 1,375	0,91514143	0,686356	2,061356	15/11/2025 – 14/12/2025
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078	0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
			<b>rispetto a dicembre 2025</b>			
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078	0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
01/2026	100,4	01/2026=0,125	0,31736626	0,238025	0,363025	15/01/2026 – 14/02/2026
02/2026	100,9	02/2026=0,25	0,81695473	0,612716	0,862716	15/02/2026 – 14/03/2026
03/2026	101,5	03/2026=0,375	1,41646091	1,062346	1,437346	15/03/2026 – 14/04/2026
04/2026	102,5	04/2026=0,5	2,41563786	1,811728	2,311728	15/04/2026 – 14/05/2026
05/2026	102,8	05/2026=0,625	2,71539095	2,036543	2,661543	15/05/2026 – 14/06/2026

## **S96-26 - Inail, circolare n. 31/2026: borse di studio per i superstiti di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale**

### **L'Inail fornisce le istruzioni per la richiesta di borse di studio per i superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale**

Con la circolare n. 31/2026, l'Inail fornisce le istruzioni operative per la richiesta del sostegno economico destinato ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198/2025 (vedasi notizia N3-26 di ANCE FVG Informa n°1/2026).

Analoga previsione si rinviene anche nel verbale di accordo dell'8 ottobre 2025, sottoscritto dalle parti sociali dell'edilizia (vedasi notizia S139-25 di ANCE FVG Informa n°39/2025). In particolare, con il citato accordo è stata introdotta la prestazione straordinaria denominata "sostegno allo studio", destinata ai figli di lavoratori edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro.

Tale prestazione consiste in un sostegno economico erogato secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento operativo. Il predetto Regolamento è stato trasmesso dal Sanedil e dalla CNCE con la lettera circolare n. 15/2026.

Per maggiori informazioni sul diritto di accesso alla prestazione in argomento, si rinvia al sito del Sanedil, dove, nella sezione dedicata alle prestazioni extra-sanitarie, sono disponibili il Regolamento e il modulo di adesione.

## **U55-26 - Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione edilizia anche con modifiche radicali**

### **Per il Consiglio di Stato ciò che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza del fabbricato**

Quello che differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza, nella prima tipologia di intervento, di un fabbricato, mentre la nuova costruzione si concretizza in una trasformazione del territorio implicante un consumo di suolo del tutto nuovo. È quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4155 del 22 maggio 2026.

Richiamando un proprio precedente orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 907; 12 maggio 2022, n. 3750), i giudici ritengono che “la ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell’edificio preesistente, ivi inclusa la demoricostruzione con differenti collocazioni spaziali, caratteristiche architettoniche e, in determinati casi, volumetriche del nuovo edificio”.

Nel caso in questione si trattava della trasformazione di un complesso artigianale dismesso in una residenza di cinque piani con aumento della volumetria.

La pronuncia si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi a seguito delle modifiche introdotte alla nozione di ristrutturazione edilizia dal decreto-legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

Nella formulazione originaria dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la demolizione e ricostruzione era ammessa come ristrutturazione edilizia soltanto in presenza di una ricostruzione fedele dell’edificio preesistente. Nel corso degli anni, tuttavia, il legislatore ha progressivamente ampliato tale nozione: dapprima, nel 2002, eliminando il requisito della fedele ricostruzione, poi, nel 2013, con il DI n. 69, superando anche il vincolo del rispetto della sagoma originaria. Il DI 76/2020 ha ulteriormente rafforzato tale impostazione, prevedendo espressamente la possibilità di realizzare l’edificio ricostruito con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quelle dell’edificio originario e consentendo “incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

In tale contesto, il Consiglio di Stato torna a valorizzare l’evoluzione normativa degli ultimi anni, ribadendo che l’elemento distintivo fondamentale tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione è la preesistenza del manufatto. Ciò che rileva, quindi, non è la sostanziale conservazione delle caratteristiche originarie dell’edificio, bensì l’assenza di consumo di suolo del tutto nuovo, che continua a rappresentare il tratto distintivo della nuova costruzione.

La pronuncia appare di particolare rilievo alla luce delle più recenti pronunce sul tema che, al contrario, pur riconoscendo la non necessità del requisito della “continuità” con l’edificio preesistente, hanno comunque affermato che, nelle varie evoluzioni della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva” che si sono susseguite, è sempre rinvenibile un minimo comune denominatore, consistente nel fatto che l’intervento deve comunque risultare “neutro” sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica (Consiglio di Stato, n. 8542/2025; Tar Milano, n. 284/2026 – sul concetto di neutralità si rimanda a quanto evidenziato nella nota allegata ).

La sentenza del Consiglio di Stato della sezione IV, invece, si pone in una posizione diversa ed è di particolare attualità anche alla luce della recente sentenza di assoluzione di primo grado nell’ambito di uno dei processi che hanno interessato la città di Milano. In

attesa di conoscere le motivazioni della decisione, la sentenza rappresenta un passo importante.

Resta comunque necessario un definitivo chiarimento dei confini della ristrutturazione edilizia, al fine di superare i recenti contrasti interpretativi e a tal fine si allega una breve nota riepilogativa dei relativi orientamenti giurisprudenziali.

**Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 12/03/2026) 22/05/2026, n. 4155****CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE****EDILIZIA E URBANISTICA** › *Concessione edilizia, in genere***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2704 del 2025, proposto da A.L.P. e G.O., rappresentate e difese dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

il Comune di Savigliano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Lauria e Carlo Leone Giacomo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; la Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

nei confronti

della società F.T.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 9/11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Piemonte, Sez. II, 4 dicembre 2024, n. 1266 (non notificata), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento del permesso di costruire n. 45/PC23 del 5 settembre 2023, rilasciato dal Comune di S. alla società F.T.C. s.r.l., avente ad oggetto "Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera D) del D.P.R. n. 380 del 2001 s.m.i. in questo Comune, via P. sull'area censita in Catasto Terreni foglio (...) numero (...), (...), (...) e Urbano foglio (...), numero (...) numero (...), (...), (...)" e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi - per quanto possa occorrere - gli artt. 10 e 14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore generale (PRG) di Savigliano.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Savigliano e della società F.T.C. s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti, come da verbale.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. A.L.P. e G.O., proprietarie di due appartamenti al terzo e al quarto piano di uno stabile condominiale in Savigliano, con il ricorso di primo grado hanno domandato l'annullamento del permesso di costruire n. 45/PC23 del 5 settembre 2023, rilasciato dal Comune di Savigliano alla società F.T.C. s.r.l. per un intervento di ristrutturazione edilizia sul lotto confinante, consistente nella demolizione di un complesso artigianale abbandonato (la vecchia torrefazione "Caffè Sicutà") e nella ricostruzione di un edificio residenziale di cinque piani, con incremento di altezza e di volumetria rispetto al fabbricato preesistente. Le ricorrenti hanno lamentato sei profili di illegittimità del permesso di costruire, dolendosi, in particolare, delle volumetrie e delle altezze assentite per il nuovo edificio, nonché denunciando l'inosservanza di vincoli paesaggistici e idrogeologici.

2. Hanno resistito in giudizio il Comune di Savigliano e la società controinteressata, eccependo il difetto di interesse al ricorso e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.

3. Con sentenza n. 1266 del 4 dicembre 2024 (non notificata), il T.A.R. Piemonte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, negando che le ricorrenti potessero subire un reale pregiudizio a causa della realizzazione della nuova opera.

4. Con ricorso ritualmente notificato il 24 marzo 2025 e depositato il 2 aprile 2025, le ricorrenti hanno appellato la sentenza, contestando la statuizione preliminare del T.A.R. e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado.

5. Si sono costituiti il Comune di Savigliano e F.T.C. s.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello.

6. Frattanto, con provvedimento comunale del 20 marzo 2025, è stata rilasciata, alla società controinteressata, un'autorizzazione paesaggistica postuma, in relazione all'opera progettata. Inoltre, poiché, con sentenza n. 119 del 4 luglio 2024, la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionali alcune norme della legge regionale piemontese che contemplava delle premialità edilizie applicate nel caso di specie, la società F.T.C. s.r.l. ha presentato una istanza di variante del permesso di costruire, avente ad oggetto l'abbassamento dell'edificio di un piano. La variante è stata autorizzata con provvedimento del Comune di Savigliano n. 18/PC25 del 30 aprile 2026, impugnato (unitamente all'autorizzazione paesaggistica, parimenti rilasciata per la variante) da A.L.P. con ricorso tuttora pendente al T.A.R. Piemonte.

7. In relazione alle sopravvenienze, il Comune e F.T.C. s.r.l. hanno eccepito l'improcedibilità dell'appello. Tuttavia, con memoria depositata in vista dell'udienza pubblica di discussione, le appellanti hanno formulato domanda di accertamento dell'illegittimità del permesso di costruire a fini risarcitori, ex [art. 34](#), co. 3, [cod. proc. amm.](#)

8. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 12 marzo 2026, ove il difensore delle appellanti ha insistito per l'accoglimento della domanda di mero accertamento dell'illegittimità provvedimento.

9. L'appello viene in decisione ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del permesso di costruire impugnato, ai soli fini risarcitori, dal momento che le stesse appellanti hanno emendato in tal senso la domanda originaria, così confermando, ex [art. 84](#), co. 4, [cod. proc. amm.](#), di aver perso interesse all'annullamento del provvedimento.

10. A tali fini, occorre, innanzitutto, accertare l'esistenza dell'interesse originario all'azione, giacché la sua mancanza, impedendo in radice la proposizione della domanda di annullamento, osterebbe anche alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità provvedimento.

10.1. Con la sentenza appellata, il T.A.R. Piemonte ha richiamato la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021, che, dopo aver riaffermato la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso, quali condizioni dell'azione, ha chiarito che la mera vicinitas (ossia lo stabile collegamento spaziale tra il ricorrente e l'ambito di produzione degli effetti del provvedimento) è idonea a dimostrare l'esistenza della legittimazione a ricorrere, ma non anche a comprovare, in

automatico, la sussistenza dell'interesse ad agire, che, invece, deve essere inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato, la cui ricorrenza va accertata, caso per caso, dal giudice, in base all'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso o alle successive precisazioni e prove offerte dal ricorrente, in caso di contestazione delle controparti o di rilievo d'ufficio della relativa questione.

Tanto premesso, il giudice di primo grado ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire delle ricorrenti, in base a una articolata e approfondita disamina dei vari pregiudizi (perdita di luce, aria, visuale, incremento del carico urbanistico) che le ricorrenti avevano allegato a sostegno del ricorso.

Quanto alla visuale panoramica, il giudice ha ritenuto che il nuovo edificio non possa compromettere la veduta del parco cittadino Graneris dal lato ovest, data la presenza di "un fitto filare di alberi di alto fusto (di altezza attualmente pari a circa 15,50 metri) che circondano il parco in questione lungo il Viale P. impedendo, dunque, la vista all'interno del parco, cosicché la dedotta visuale finisce per ridursi a quella sui predetti alberi, che di per sé non ha alcun pregio particolarmente significativo meritevole di tutela". Lo stesso dovrebbe dirsi, ad avviso del giudice, con riferimento alla visuale sull'arco alpino, "perché, se è vero che tale visuale è effettivamente fruibile dal bordo laterale dei terrazzi e dalle finestre poste sul lato ovest del condominio delle ricorrenti, nondimeno trattasi di una veduta estremamente lontana (circa 45 km di distanza in linea d'area, come dimostrato dall'allegato n. 01 del doc. 8 della controinteressata) e che non evidenzia "evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio". In ogni caso, il giudice ha osservato che "la visuale godibile dalla proprietà delle ricorrenti prima dell'intervento edilizio contestato deve essere apprezzata nel suo complesso e, pertanto, non solo guardando "verso l'alto", cioè verso la lontana catena montuosa, ma anche guardando "verso il basso", vale a dire verso il confinante stabilimento produttivo che si trovava in stato di totale abbandono ed assoluta fatiscenza (come si ricava dalle foto sub doc. 9-9bis delle ricorrenti e da quelle sub n. (...), (...) e (...) del doc. 8 della controinteressata). In altre parole, quand'anche si volesse attribuire un particolare pregio all'attuale visuale sul lontano arco alpino, la sua perdita sarebbe comunque controbilanciata dall'eliminazione dell'affaccio su una vicinissima situazione di degrado urbano. Cosicché appare altamente improbabile (e comunque non è stato dimostrato dalle ricorrenti) che la perdita della predetta visuale arrechi un pregiudizio ai loro appartamenti, in termini di ridotta godibilità degli stessi e di conseguente riduzione anche del loro valore economico".

Il primo giudice ha ritenuto insussistente anche la dedotta riduzione della luminosità degli appartamenti delle ricorrenti, poiché non sufficientemente comprovata dalla relazione tecnica da queste depositata in giudizio e dalle foto allegate, le quali, comunque, confermerebbero uno scenario di luce solo nel tardo pomeriggio di alcune giornate primaverili ed estive. Il T.A.R. ha conferito maggiore affidabilità probatoria alla relazione prodotta da F.T.C. s.r.l., la quale dimostrerebbe che il condominio a cui appartengono gli appartamenti delle ricorrenti è già allo stato attuale scarsamente illuminato e si vedrebbe ridurre l'illuminazione solo del 6% per l'appartamento della ricorrente O. e del 12% per quello della ricorrente P..

Sarebbero, poi, generiche e indimostrate le affermazioni relative alla riduzione di aria causata dal nuovo edificio e all'incremento del carico urbanistico derivante dalla realizzazione di 54 unità immobiliari senza incremento di parcheggi pubblici e adeguamento della viabilità.

In ogni caso, il giudice ha ritenuto che le ricorrenti non abbiano considerato "il beneficio (anche, con ogni probabilità, economico) che deriverà da un intervento di riqualificazione che, una volta attuato, è destinato a migliorare la qualità architettonica e edilizia del tessuto urbano preesistente, eliminando un vecchio stabilimento produttivo in stato di abbandono ed evitando, al contempo, che lo stesso sia ristrutturato e rimesso in esercizio con la precedente destinazione d'uso non più compatibile con l'attuale contesto residenziale dell'area".

10.2. La declaratoria di inammissibilità viene contestata con il primo motivo di appello, rubricato "Erroneità della sentenza n. 1266/2024 del T.A.R. Piemonte per violazione e falsa applicazione

dell' [art. 100](#) c.p.c. in relazione ai principi della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 22 del 22.12.2021, nonché per travisamento di circostanze di fatto essenziali ai fini del decidere".

Le appellanti sostengono che, in base alla pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 22 del 2021 e della successiva giurisprudenza amministrativa, per fondare l'interesse a ricorrere è sufficiente l'allegazione puntuale di un potenziale pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, non occorrendo dimostrarne l'effettiva esistenza, e rilevano che, ai fini della valutazione dell'interesse a ricorrere, non si possa giudicare l'entità del pregiudizio allegato, dal momento che anche una moderata riduzione della visuale o della luminosità costituisce un pregiudizio rilevante per la proposizione dell'azione.

10.3. La censura è fondata.

10.4. La verifica delle condizioni dell'azione, in quanto preliminare al merito della causa, va condotta pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso - eventualmente precisati e comprovati, ove messi in dubbio dalle altre parti o a seguito di rilievo d'ufficio - nel contesto di una cognizione allo stato degli atti e, comunque, funzionale al riscontro di tali condizioni, ossia la titolarità della situazione giuridica fatta valere, quanto alla legittimazione ad agire, e la lesione di tale situazione, quanto all'interesse al ricorso, senza svolgere valutazioni e approfondimenti propri del merito. Ebbene, la lesione rilevante ai fini dell'interesse al ricorso non consiste in un vero e proprio danno, da accertare secondo i criteri che presiedono all'accertamento della sussistenza di un danno, ma in un pregiudizio potenzialmente discendente dal provvedimento. Il pregiudizio deve essere allegato in maniera specifica e assumere il connotato della concretezza, cioè della oggettiva percepibilità, ma deve accertarsi pur sempre in ottica prospettica, prescindendo dalla ricerca di un effettivo e attuale danno in capo al ricorrente, poiché quest'ultimo attiene, eventualmente, al merito della controversia (cfr. [Cons. Stato, Sez. VII, 24 aprile 2024, n. 3770](#); Id., Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 9438).

10.5. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha superato la soglia della cognizione preliminare, ossia la verifica della oggettiva percepibilità di un pregiudizio potenziale sulla scorta della prospettazione di parte, addentrandosi in indagini tecniche ed eccessivamente rigorose, fino a sfociare in apprezzamenti soggettivi (come quelli sulla non pregevolezza dell'attuale visuale degli appartamenti e sulle miglitorie che l'intervento edilizio potrebbe apportare alla vista e, in generale, al quartiere), per loro natura estranei alla funzione giudicante. Il giudice di primo grado si è anche spinto a sindacare il quantum dei pregiudizi allegati (dando rilievo, per esempio, alla percentuale di riduzione della luminosità degli appartamenti), quando, invece, la condizione dell'azione non esige che il pregiudizio prospettato superi una certa soglia di intensità: un vaglio della consistenza del pregiudizio è difatti concepibile solo laddove questo sia così effimero da rivelarsi solo un pretesto per un'iniziativa giudiziaria abusiva.

10.6. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi sufficientemente dimostrata la sussistenza dell'interesse ad agire sulla scorta della perdita della visuale dal lato ovest degli appartamenti delle ricorrenti (lato sul quale si trovano finestre e terrazzi), derivante dalla costruzione di un edificio, sul lotto confinante, avente un'altezza superiore a quella del fabbricato attuale, che ostruisce la vista sull'arco alpino (lontano, ma pur sempre visibile con il cielo terso, come emerge dalle fotografie allegate) e sul parco Graneris, nonché sul filare alberato che lo circonda. La copertura della vista preesistente, connotata da elementi naturalistici, costituisce un pregiudizio oggettivamente percepibile e idoneo a giustificare l'iniziativa giudiziaria delle ricorrenti.

Inoltre, la realizzazione di numerosi appartamenti, con affacci sulla proprietà delle ricorrenti, in luogo di un complesso artigianale dismesso, comporta, secondo un canone di comune esperienza, anche una riduzione della riservatezza, come allegato dalle stesse appellanti nelle proprie difese.

11. Si procede, pertanto, all'analisi dei motivi di merito, riproposti in appello ai sensi e per gli effetti di cui all' [art. 101](#) cod. proc. amm.

12. Con il primo motivo, intitolato "Violazione di legge, con particolare riferimento all' [art. 3](#) comma 1

lettera f) del [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), ed all'[art. 13](#) comma 3 lettera e) della [L.R. 5 dicembre 1977, n. 56](#). Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e difetto di istruttoria", le appellanti lamentano che l'intervento, assentito con il permesso di costruire n.45/PC23, non sia una ristrutturazione edilizia (come definita dall'[art. 3](#), co. 1, lett. d, [D.P.R. n. 380 del 2001](#)), ma una ristrutturazione urbanistica (di cui all'[art. 3](#), co. 1, lett. f, [D.P.R. n. 380 del 2001](#)), perché incidente su due lotti e idoneo a modificare la fisionomia dell'isolato, sostituendo un tessuto urbanistico edilizio in stato di degrado, con un edificio residenziale a blocco unico dalla conformazione del tutto diversa. Pertanto, l'intervento avrebbe richiesto la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (piano edilizio convenzionato o piano di recupero), ai sensi dell'[art. 14.4](#) delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore generale (PRG) di Savigliano. Inoltre, sempre a norma dell'[art. 14.4](#) delle NTA, applicabile agli interventi di ristrutturazione urbanistica, non sarebbe stato possibile aumentare la volumetria del fabbricato e si sarebbe dovuto rispettare il rapporto di copertura sull'area del 40% e l'altezza massima di 10,50 m (o, al massimo, di 15,50 m, ma solo in relazione alle altezze medie degli edifici circostanti alle quali risulti necessario adeguarsi per motivi di carattere architettonico-ambientale), nonché le densità fondiaria di cui all'[art. 7.2 D.M. n. 1444 del 1968](#). Infine, sempre nell'ottica della qualificazione dell'intervento come ristrutturazione urbanistica, l'amministrazione comunale avrebbe potuto imporre la cessione o l'asservimento gratuito di aree per il soddisfacimento di spazi pubblici. Per le appellanti, siffatta qualificazione dell'intervento è necessitata anche dall'esigenza di maggiori dotazioni di standard, in ragione dell'incremento del carico urbanistico derivante dall'insediamento residenziale in luogo di una torrefazione abbandonata, il quale, tra l'altro, configura un cambio di destinazione d'uso eterogenea ex [art. 23-ter D.P.R. n. 380 del 2001](#).

12.1. La doglianza è infondata.

12.2. Ai sensi dell'[art. 3](#), co. 1, lett. f, [D.P.R. n. 380 del 2001](#), sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli "rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale". Come chiarito dalla giurisprudenza, nell'ipotesi di ristrutturazione urbanistica, oggetto della trasformazione è il tessuto urbanistico-edilizio e non il singolo edificio, con la conseguenza che la ristrutturazione urbanistica, definibile come un "insieme sistematico di interventi di edilizia" tali da trasformare il tessuto urbano, non ricorre in presenza di un singolo intervento edilizio (Cons. Stato, Sez. I, 30 novembre 2012, n. 4938).

12.3. Al contrario, l'intervento edilizio progettato da F.T.C. s.r.l. è uno solo e consiste nella demolizione della vecchia torrefazione "Caffè Sigurtà" e nella ricostruzione di un fabbricato residenziale. Non vengono, inoltre, apportate modifiche al disegno dei lotti, né tantomeno agli isolati e alle strade.

Tra l'altro, non è condivisibile la prospettazione di parte secondo cui i lotti sarebbero due: uno artigianale, su cui insiste la torrefazione abbandonata, e l'altro residenziale-commerciale, in quanto occupato dagli uffici amministrativi e commerciali dello stabilimento produttivo e dalle abitazioni della proprietà e del custode. Il lotto è unico, in ragione dell'unicità del complesso artigianale-commerciale sullo stesso insediamento e dell'appartenenza del medesimo a un solo proprietario, senza che la presenza di fabbricati strumentali (quali gli uffici e le abitazioni della proprietà e del custode) assumano un'autonoma fisionomia urbanistica.

12.4. A confutazione della tesi delle appellanti, secondo la quale l'intervento edilizio richiederebbe maggiori dotazioni di standard, si evidenzia che l'[art. 3](#), co. 5.1, delle NTA del PRG stabilisce che, nelle aree residenziali (quale è la zona R4 ove è collocato il lotto), "si procede alla cessione solo nel caso di aree per servizi topograficamente individuate dal P.R.G. nel lotto di intervento, nella quantità massima prevista dall'[art. 21](#) della [L.R. n. 56 del 1977](#) e s.m.i. attinente al verde e parcheggio". Ebbene, la maggiorazione degli standard non è necessaria nel caso di specie, dal momento che, rispetto al lotto in esame, non risultano aree cartograficamente individuate dal PRG da cedere per servizi.

13. Il secondo motivo, articolato in via subordinata rispetto al primo, è così rubricato: "In subordine, violazione di legge con particolare riferimento agli [articoli 3](#) commi 1 e 2 della [L.R. 4 ottobre 2018, n. 16](#), in relazione agli [articoli 5](#) comma 9 del [D.L. 70/2011](#) e 14 comma 1-bis del T.U. n. 380/2001. Violazione di legge in relazione agli [articoli 3](#) e [6](#) della [L. 7 agosto 1990, n. 241](#). Eccesso di potere per difetto di motivazione e insufficienza dell'istruttoria". Secondo le appellanti, l'intervento contestato si inserirebbe nel quadro degli interventi di riqualificazione urbana di cui agli artt. 3 e ss. L.R. Piemonte n. 16 del 2018 (nel testo novellato dalla L.R. n. 7 del 2022). Infatti, è sulla base degli artt. 3 e [5](#), co. 9, L.R. n. 16 del 2018 che il Comune avrebbe consentito alla deroga alle previsioni urbanistiche dell'art. 14.3 delle NTA del PRG, relative all'altezza massima degli edifici in zona R4 (pari a 10,50 m, incrementabili di 1,70 m in presenza di sottotetti abitabili o agibili). Senonché, dal momento che l'intervento genera una deroga alle previsioni dello strumento urbanistico, il permesso di costruire avrebbe dovuto essere preceduto da una delibera del consiglio comunale, per attestarne l'interesse pubblico in relazione alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo di suolo e di recupero urbano dell'insediamento dismesso e degradato, così come stabilito dall'art. 3 L.R. n. 16 del 2018, dall'[art. 5](#), co. 9, [D.L. n. 70 del 2011](#) e dall'[art. 14](#), co. 1-bis, [D.P.R. n. 380 del 2001](#).

13.1. Anche questa censura è infondata, perché parte dall'erroneo presupposto che il Comune di Savigliano abbia rilasciato un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, come tale subordinato al previo vaglio del consiglio comunale, ex [art. 14](#), co. 1-bis, [D.P.R. n. 380 del 2001](#).

In realtà, quello rilasciato in favore di F.T.C. s.r.l. è un permesso di costruire semplice, con sfruttamento di premialità direttamente previste dalla legge regionale. È, difatti, l'[art. 5](#), co. 9, [L.R. Piemonte n. 16 del 2018](#), come modificato dalla L.R. n. 7 del 2022, a stabilire che, negli interventi di ristrutturazione edilizia, possono innalzarsi gli edifici oltre quanto previsto dagli strumenti urbanistici. In altri termini, non è il permesso di costruire che deroga alle altezze massime stabilite dal PRG, ma la legge regionale stessa, che, in quanto tale, è sovraordinata agli strumenti urbanistici. Non vi sono, quindi, i presupposti per applicare l'[art. 14 D.P.R. n. 380 del 2001](#).

13.2. Per sostenere che il permesso dovesse essere preceduto dalla delibera del consiglio comunale, le appellanti evocano anche l'art. 3 L.R. n. 16 del 2018 (nel testo modificato dalla L.R. n. 7 del 2022), in forza del quale i comuni possono procedere, previa apposita delibera del consiglio comunale, ad assentire interventi di demo-ricostruzione in deroga ai PRG per motivate ragioni di riqualificazione urbana: si tratta degli interventi contemplati dall'[art. 5 D.L. n. 70 del 2011](#), per l'appunto richiamato dall'art. 3 L.R. n. 16 del 2018. Tuttavia, l'art. 3 L.R. n. 16 del 2018 è una norma inconferente, in quanto l'intervento in esame è legittimato da una diversa disposizione della L.R. n. 16 del 2018, ossia l'art. 5, co. 9, che - come evidenziato - direttamente autorizza la ricostruzione ad altezze superiori, senza che, quindi, occorra seguire il procedimento contemplato dal precedente art. 3 della medesima legge.

14. Con il terzo motivo ("Violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 14 comma 3 delle N.T.A. del P.R.G. di Savigliano ed all'[art. 5](#) comma 9 della L.R. n. 16 del 2018 in relazione all'[art. 3](#) comma 1 lettera D) del [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), ed all'art. 8 commi 5.2. e 5.3. delle N.T.A. del P.R.G. Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto, nonché insufficienza dell'attività istruttoria"), le appellanti contestano la qualificazione giuridica dell'intervento sotto un altro profilo. Segnatamente, poiché il progetto assentito conduce alla realizzazione di un edificio completamente diverso da quello preesistente, quanto a sagoma, prospetti, sedime, altezza, volume e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, esso non sarebbe riconducibile alla ristrutturazione edilizia, ma - ove non qualificabile come ristrutturazione urbanistica - alla nuova costruzione, come definita dall'[art. 3](#), co. 1, lett. e, [D.P.R. n. 380 del 2001](#). Pertanto, il Comune di Savigliano non avrebbe potuto autorizzare l'incremento di volumetria una tantum fino al 20% del volume esistente (previsto dall'art. 14.3 delle NTA del PRG) né la deroga all'altezza degli edifici (di cui al già citato [art. 5](#), co. 9, L.R. n. 16 del 2018), trattandosi di premialità riconosciute soltanto nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie.

14.1. Anche questo motivo muove da un erroneo inquadramento giuridico dell'intervento edilizio.

14.2. In base all'[art. 3](#), co. 1, lett. d, [D.P.R. n. 380 del 2001](#), come modificato dal [D.L. n. 76 del 2020](#) e, quindi, nella versione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, sono interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente" e "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".

Gli interventi di nuova costruzione, di cui all'[art. 3](#), co. 1, lett. e, [D.P.R. n. 380 del 2001](#), sono "quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti", salve alcune ipotesi tipiche di nuova costruzione, tra le quali rientrano "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente".

Alla luce del confronto tra le due definizioni legislative, la ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell'edificio preesistente, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione con differenti collocazioni spaziali, caratteristiche architettoniche e, in determinati casi, volumetriche del nuovo edificio, sicché quello che ormai differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è soltanto la preesistenza, nella prima tipologia di intervento, di un fabbricato, mentre la nuova costruzione si concretizza in una trasformazione del territorio implicante un consumo di suolo del tutto nuovo (cfr. [Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 907](#); Id., 12 maggio 2022, n. 3750).

14.3. Posta la distinzione tra le due forme di interventi edilizi, quello assentito nel caso di specie rientra senz'altro nell'ambito della ristrutturazione edilizia, essendo del tutto irrilevante che esso comporti la sostituzione di un complesso artigianale con un edificio residenziale radicalmente diverso.

15. Con il quarto motivo ("Sulla volumetria e sull'altezza del fabbricato assentito con il permesso n. 45/PC23/2023: violazione di legge con particolare riferimento all'art. 14.3. delle N.T.A. del P.R.G. in relazione agli articoli 18 (Allegato B); 13 comma 3, 28 e 72 comma 8 del Regolamento Edilizio del Comune di Savigliano. Violazione di legge, in relazione all'[art. 5](#) comma 9 della [L.R. 4 ottobre 2018, n. 16](#). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto di istruttoria"), le appellanti lamentano l'erroneità dei calcoli della volumetria e delle altezze del nuovo edificio.

Sarebbe erronea la volumetria complessiva indicata nello stato di progetto (ossia 15.491,49 mc), in quanto:

- la volumetria dell'attuale stato legittimo (14.957,39 mc) - che è la base di partenza per applicare l'incremento del 20% previsto dall'art. 14.3 delle NTA del PRG - sarebbe stata computata considerando anche manufatti abusivi, i cui volumi avrebbero dovuto essere scomputati, e opere condonate, parimenti non computabili nel volume di partenza in quanto il condono permette di conservare l'esistente, ma non consente di trarre dall'abuso ulteriori vantaggi, come quello di sfruttare la maggiore volumetria per futuri incrementi della stessa;

- nella volumetria indicata nello stato di progetto non è stata inclusa quella di alcuni vani, erroneamente indicati come volumi tecnici, che nella realtà sarebbero locali abitabili, poiché aventi un'altezza superiore a 2,10 m, che è quella massima prescritta per i volumi tecnici dagli artt. 18 e 13 dell'allegato B al regolamento edilizio comunale (REC).

L'altezza dell'edificio in progetto supererebbe il limite massimo d'altezza di 15,20 m conseguibile in

base alla premialità di cui all'[art. 5](#), co. 9, L.R. n. 16 del 2018, risultando indicata, nella "Tavola Prospetti-PDC009", un'altezza di 15,72 m. Inoltre, l'altezza del fabbricato sarebbe stata calcolata facendo erroneamente partire la linea di spiccato da 80 cm al di sopra del piano di campagna, mentre, in base al REC, almeno sul lato nord dell'edificio la linea di spiccato avrebbe dovuto coincidere con il marciapiede, quindi il punto di partenza per il calcolo dell'altezza avrebbe dovuto essere più basso.

15.1. Le doglianze sono infondate.

15.2. Non risultano errori nel computo della volumetria dello stato legittimo attuale e dello stato di progetto.

In relazione al primo, le opere che le appellanti indicano come abusive risultano, in realtà, oggetto di precedenti condoni, sicché il problema si sposta sul quesito se i volumi condonati possano fungere da base di calcolo per successivi incrementi volumetrici. La risposta al quesito è affermativa, a meno che non vi sia una specifica norma di divieto. Infatti, le opere condonate divengono, sebbene per effetto di una sanatoria basata su leggi speciali e temporanee, opere legittime dal punto di vista edilizio, tale essendo la finalità del condono; pertanto, le opere non possono essere destinatarie di un trattamento giuridico diverso da quello dei manufatti già ab origine legittimi od oggetto di sanatoria a regime, in assenza di un chiaro disposto normativo che differenzi le fattispecie. La conclusione è rafforzata dall'[art. 9-bis D.P.R. n. 380 del 2001](#), che definisce lo stato legittimo degli immobili come "quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa", ove con "legittimazione" non può che intendersi la sanatoria postuma.

15.3. In relazione allo stato di progetto, la doglianza parte dall'erroneo assunto che i vani tecnici non possano avere un'altezza superiore a 2,10 m, per addivenire alla conclusione che, nel caso di specie, non siano stati considerati nel volume complessivo alcuni locali abitabili. In realtà, il Comune ha fatto corretta applicazione dell'[art. 18 dell'allegato B al REC](#), che esclude dal calcolo della superficie utile lorda (funzionale al computo della volumetria) le superfici relative "ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici e a quelli normati al comma 3 del precedente [art. 13](#), ai vani scala (fino ad una superficie massima di mq. 15,00) ed ai vani degli ascensori; si precisa che non rientrano in tale esclusione le scale interne delle unità abitative non delimitate da muri". L'assunto secondo cui i vani tecnici, per essere tali, debbano avere una altezza non superiore a 2,10 m viene ricavato dall'[art. 13, co. 3, dell'allegato B al REC](#), dando per scontato che tale norma si applichi orizzontalmente a tutti i locali tecnici solo in quanto richiamata nell'[art. 18](#). Al contrario, [l'art. 13, co. 3](#), si riferisce solo a particolari tipologie di volumi tecnici, ossia a quelli collocati nel sottotetto (letteralmente, [l'art. 13, co. 3](#), dispone: "L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici; sono considerati volumi tecnici i locali che rispondono a tutti i seguenti requisiti: ... altezza interna calcolata in conformità al disposto del comma 2 dell'[art. 36](#) seguente, inferiore a m. 2,10").

15.4. Non risultano errori neppure nel calcolo delle altezze.

L'altezza massima assentibile per l'edificio è pari a 15,20 m e si ricava dalla lettura congiunta dell'[art. 14.4 delle NTA del PRG](#) e dell'[art. 5](#), co. 9, L.R. n. 16 del 2018: in base allo strumento urbanistico, l'altezza massima degli edifici in zona R4 è di 10,50 m, con possibilità di aggiunta di 1,70 m per gli edifici in pendenza (perciò, si addivene a un totale di 12,20 m); tuttavia, in base all'[art. 5](#), co. 9, L.R. n. 16 del 2018, per taluni interventi di ristrutturazione edilizia è possibile "superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare il fabbricato di un piano"; pertanto, all'altezza massima stabilita dal PRG, pari a 12,20 m, è stata aggiunta quella di 3 m, corrispondente a un ulteriore piano. Ebbene, l'altezza dell'edificio in progetto ammonta a 15,12 m, perciò è inferiore all'altezza massima consentita. Le appellanti, laddove sostengono che l'edificio

progettato sia alto 15,72 m, fanno erroneo riferimento all'altezza reale indicata nella tavola PDC.009. Tuttavia, l'altezza reale non è rilevante ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dalle previsioni del PRG, poiché l'[art. 49](#), co. 1, L.R. n. 7 del 2022 stabilisce espressamente che, ai fini del rispetto delle premialità stabilite dalla legge regionale, occorre far riferimento all'altezza degli edifici al netto degli spessori derivanti dalle coibentazioni ("Per incentivare e agevolare il raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali vigenti alla data di richiesta del titolo abilitativo, di nuova costruzione o di intervento su edifici esistenti, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 25 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura"). Pertanto, nel caso di specie, dall'altezza reale sono stati detratti 60 cm, pari a quattro spessori di 15 cm l'uno, derivanti da coibentazioni, per raggiungere l'altezza edilizia rilevante di 15,12 m.

15.5. Quanto al punto di partenza per il calcolo dell'altezza, questo è stato fissato a 80 cm dal piano di campagna anche sul lato nord dell'edificio in applicazione della nota n. 3 delle tabelle di zona del PRG, la quale così si esprime: "Alle quantità, riferite all'altezza massima ammessa, indicate nelle tabelle di zona e nei singoli articoli delle presenti norme, possono essere sommati: ... b) in tutte le aree: le quantità di riempimento del terreno di pertinenza delle costruzioni, ritenute indispensabili dall'Autorità comunale competente, per assicurare la protezione dall'umidità dei locali anche in considerazione della quota della viabilità pubblica esistente o in progetto, nonché dei terreni circostanti". Ebbene, la ragione dell'innalzamento della quota di spiccatto del lato nord si ricava dalla relazione geologica allegata all'istanza di permesso di costruire, la quale chiarisce - in conformità alla previsione urbanistica appena richiamata - che al di sotto di tale quota di spiccatto non è possibile la realizzazione di locali abitabili per motivi di pericolosità idraulica.

16. Il quinto motivo di ricorso ("Violazione di legge, con particolare riguardo agli [artt. 142](#) comma 1 lettera c) e 146 del [D.Lgs. n. 42 del 2004](#) ed agli [artt. 1](#) c. 2 e 2 della L.R. n. 45 del 1989. Sotto ulteriore profilo, violazione dell'[art. 27](#) comma 3-bis delle N.T.A. ed all' [art. 96](#) lett. f) del [R.D. 25 luglio 1904, n. 523](#); eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria") è volto a contestare l'intervento per profili paesaggistici e idrogeologici. Le appellanti lamentano, in particolare, che:

- il permesso di costruire avrebbe dovuto essere preceduto da autorizzazione paesaggistica ex [art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004](#) e da autorizzazione per scopi idrogeologici ex [artt. 1](#), co. 2, e 2 L.R. n. 45 del 1989, perché collocato in un'area compresa entro 150 m dalla sponda del Rio Chiaretto;

- alcune tettoie di copertura di posti auto verrebbero realizzate nella fascia di inedificabilità assoluta di 10 m dai corsi d'acqua pubblica, in violazione dell'[art. 27](#), co. 3-bis delle NTA del PRG e dell' [art. 96](#), lett. f, [R.D. n. 523 del 1904](#)).

16.1. Il motivo è infondato.

16.2. Benché l'area si trovi entro la fascia di rispetto del Rio Chiaretto, essa non è sottoposta al vincolo paesaggistico ex lege di cui all'[art. 142](#), co. 1, lett. c, [D.Lgs. n. 42 del 2004](#), poiché, a norma dell'[art. 142](#), co. 2, [D.Lgs. n. 42 del 2004](#), tale vincolo non opera per quelle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano già delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B. Ebbene, l'area su cui insiste l'insediamento (oggi classificata come R4) rientrava nella zona omogenea B del PRG del 1983.

Ad ogni modo, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica sono titoli autonomi che operano su piani differenti, perciò il primo può essere legittimamente rilasciato in mancanza della seconda, fermo restando che esso è inefficace e i lavori non possono essere iniziati finché non interviene il nulla osta paesaggistico

([Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3952](#); Id., 21 maggio 2024, n. 4527). Rimane fermo che F.T.C. s.r.l. ha domandato e ottenuto l'autorizzazione paesaggistica postuma nel corso del presente giudizio.

16.3. Non risulta che l'area in questione sia sottoposta a vincoli che richiedano il rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Del resto, le stesse ricorrenti si limitano ad allegare la presenza di vincoli in base alla mera vicinanza dell'area al Rio Chiaretto, ma senza alcuno specifico riferimento ai vincoli idrogeologici rinvenibili dal Geoportale comunale, allegato sub doc. 7 al ricorso di primo grado.

16.4. Infine, nella fascia di 10 m dalle acque pubbliche, è previsto soltanto l'abbassamento delle tettoie. Pertanto, l'intervento non contrasta con i divieti di edificazione dall'art. 27, co. 3-bis, delle NTA del PRG (il quale, nella fascia di inedificabilità proibisce "la nuova costruzione e gli ampliamenti di edifici") e dell'[art. 96](#), lett. f, [R.D. n. 523 del 1904](#) (che, "sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese" vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi").

17. L'ultimo motivo, articolato in estremo subordine, è così rubricato: "In subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 2, e dell'[art. 5](#), comma 9, della [L.R. Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16](#) (nel testo modificato dalla [L.R. 31 maggio 2022, n. 7](#)), nonché dell'[art. 47](#) comma 2, lettera b), della [L.R. Piemonte 31 maggio 2022, n. 7](#), per violazione degli [artt. 97](#) e [117](#), comma 3, Cost. Illegittimità derivata del permesso di costruire 5.9.2023, n. 45-PC23, rilasciato dal Comune di Savigliano". Con esso, le appellanti deducono l'incostituzionalità, per contrasto con gli [artt. 97](#) e [117](#), co. 3, Cost., dell'[art. 5](#), co. 9, L.R. n. 16 del 2018 (come modificato dall'art. 7 L.R. n. 7 del 2022) e dell'[art. 47](#), co. 2, lett. b, L.R. n. 7 del 2022, cioè delle norme legislative che contemplano le premialità sfruttate nel presente intervento edilizio.

Il motivo è fondato, dal momento che le succitate norme sono state dichiarate incostituzionali, in accoglimento di un ricorso proposto in via diretta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con [sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 4 luglio 2024](#). Infatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge applicata dall'amministrazione nell'esercizio del potere dà luogo a una fattispecie di invalidità "sopravvenuta" - che si caratterizza per la configurazione di un vizio originario quanto alla decorrenza, vista la retrodatazione ex tunc delle sentenze del giudice delle leggi, ma sopravvenuto quanto alla riconoscibilità - e legittima il giudice all'annullamento del provvedimento, qualora il ricorrente abbia articolato uno specifico motivo di ricorso, relativo alla dedotta incostituzionalità della norma ([Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2023, n. 4523](#)).

18. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, occorre accertare - ai soli fini risarcitori ex [art. 34](#), co. 3, [cod. proc. amm.](#) - l'illegittimità del permesso di costruire nei limiti della censura appena scrutinata.

19. Vista la soccombenza reciproca, le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza appellata, accerta l'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, nei limiti di cui in motivazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Martina Arrivi, Consigliere, Estensore

## ✚ Demolizione e ricostruzione

<p><b>Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155</b></p>	<p><b>Caso esaminato: trasformazione di un complesso artigianale dismesso in una residenza di cinque piani con aumento della volumetria.</b></p> <p>La ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell'edificio preesistente, ivi inclusa la demoricostruzione con differenti collocazioni spaziali, caratteristiche architettoniche e, in determinati casi, volumetriche del nuovo edificio, sicché quello che ormai differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è soltanto la preesistenza, nella prima tipologia di intervento, di un fabbricato, mentre la nuova costruzione si concretizza in una trasformazione del territorio implicante un consumo di suolo del tutto nuovo ((cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 907; Id., 12 maggio 2022, n. 3750).</p>
<p><b>Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 12 maggio 2026, n. 641</b></p>	<p><b>Caso esaminato: opere di ristrutturazione edificio commerciale all'ingrosso, mediante demolizione di edifici esistenti e realizzazione di parcheggio privato di uso pubblico.</b></p> <p>Non può condividersi neppure l'assunto della ricorrente, secondo cui la rimodulazione dei volumi e il riassetto delle superfici esistenti, a mezzo di parziale traslazione, avrebbero comportato la formazione di un organismo edilizio che non presenta i caratteri di continuità con la pregressa costruzione, determinando la violazione della disciplina dettata in materia di distanza dal confine.</p> <p><b>Va ricordato al riguardo che la profonda evoluzione della nozione di ristrutturazione edilizia, culminata con le modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), consente di qualificare come intervento di ristrutturazione demo-ricostruttiva anche la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, senza il vincolo della sagoma e del sedime preesistenti, purché non vengano introdotti radicali elementi di discontinuità.</b></p> <p><b>Anche dopo le suddette modifiche normative, invece, un intervento di demolizione e ricostruzione si qualifica come nuova costruzione, e non come ristrutturazione, quando non conservi alcuna traccia dell'immobile preesistente e determini un carico urbanistico del tutto nuovo e diverso da quello originario.</b></p> <p>Nel caso di specie, l'intervento, pur comportando una significativa modificazione del complesso preesistente attraverso la "parziale traslazione (mediante demolizione e ricostruzione) di una slp/vol. (...) per ricostruirla intesa ad un'altra porzione dell'organismo edilizio in essere", si qualifica correttamente come ristrutturazione edilizia, perché la sua finalità rimane la trasformazione dell'organismo edilizio, senza sconfinare nella creazione <i>ex novo</i> di un manufatto su un'area libera.</p>
	<p><b>Caso esaminato: demolizione di un complesso composto da quattro edifici e realizzazione di un unico nuovo fabbricato direzionale-commerciale.</b></p> <p>La giurisprudenza, pur a fronte di un'evoluzione normativa che ha progressivamente ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 380 del 2001), ha individuato dei criteri invalicabili per distinguere la ristrutturazione</p>

<p><b>Tar Lombardia, Milano, 20 gennaio 2026, n. 284</b></p>	<p>ricostruttiva dalla nuova costruzione. Infatti, sebbene il legislatore abbia eliminato molti dei vincoli originari (come l'identità di sagoma, sedime e prospetti per gli immobili non vincolati), <b>la ristrutturazione ricostruttiva deve comunque rispettare alcuni limiti fondamentali per non sconfinare nella nuova costruzione.</b> La mancanza di tali limiti comporterebbe una trasformazione del territorio incompatibile con la finalità conservativa della ristrutturazione. In particolare, <b>i tre requisiti essenziali sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>unicità dell'edificio:</b> l'intervento deve riguardare un singolo immobile preesistente; esorbita dall'ambito della ristrutturazione l'accorpamento di volumi precedentemente espressi da manufatti diversi ovvero il frazionamento di un volume originario in più edifici di nuova realizzazione;</li> <li>• <b>contestualità temporale:</b> demolizione e ricostruzione devono costituire fasi di un intervento unitario, legittimate dal medesimo titolo edilizio. La mancanza di tale contestualità qualifica l'intervento come ripristino di un edificio demolito da tempo, con l'onere per il privato di fornire una prova rigorosa della "preesistente consistenza";</li> <li>• <b>neutralità dell'impatto sul territorio:</b> l'intervento deve essere "neutro" sotto il profilo dell'impatto fisico, limitandosi al riuso del volume preesistente senza comportare "una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall'immobile demolito". Opere che rimodellano la morfologia del suolo (es. sbancamenti, realizzazione di piani interrati) o che accorpano volumi di pertinenze all'edificio principale violano tale principio.</li> </ul> <p>La qualifica di ristrutturazione è legata alla sussistenza di un "nesso di continuità" tra la vecchia e la nuova costruzione, tale da escludere una oggettiva e significativa trasformazione del territorio. In assenza di tale nesso, l'intervento ricade nella categoria della nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001.</p>
	<p><b>Caso esaminato: sanatoria di una casetta prefabbricata in legno costruita su terreno di proprietà, previa realizzazione di una base in cemento. La costruzione sostituiva una precedente baracca in legno, con tetto sfondato, ubicata nel medesimo posto.</b></p> <p>L'art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001, come modificato dal DL 69/2013 e poi dal DL 76/2020, include nella ristrutturazione edilizia tre tipologie di demolizione e ricostruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) una connotata dalla unicità del contesto "temporale" di realizzazione dei vari interventi, con rispetto della volumetria preesistente;</li> <li>2) l'altra caratterizzata, all'opposto, dal fatto che la ricostruzione/ripristino risulta indipendente dalla demolizione, con possibilità di realizzare i due interventi anche a distanza di tempo, ma anche in questo caso con la necessità di rispettare la "preesistente consistenza";</li> <li>3) la demolizione seguita da ricostruzione in zone tutelate, connotata dal rispetto della "preesistente consistenza" indipendentemente dalla contestualità, o meno, dei due interventi, con la precisazione che a partire dalle modifiche introdotte dal DL 76/2020 il legislatore ha richiesto, in tal caso, il rispetto di "sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche</li> </ol>

<p><b>Consiglio di Stato, sez. II, 21 gennaio 2026, n. 499</b></p>	<p>e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria", cioè una ricostruzione assolutamente "fedele" all'edificio preesistente.</p> <p>Di conseguenza, deve ritenersi che solo in relazione ad edifici crollati o demoliti in epoca successiva alla entrata in vigore della legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 (che ha introdotto la fattispecie in esame), è possibile che ne sia assentita la ricostruzione (non contestuale) come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. n. 69/2013.</p> <p>Pertanto, a seguito delle modifiche apportate da tale norma, è ora ricompreso nella "ristrutturazione ricostruttiva" anche il ripristino di edifici crollati o demoliti ed è quindi venuta meno quella particolare relazione di continuità tra edificio preesistente ed edificio risultante dalla ristrutturazione in forza della quale si richiedeva che le due operazioni, cioè la demolizione e la ricostruzione, avvenissero in un unico contesto.</p> <p>Tuttavia, in questa particolare ipotesi, la continuità che si perde sul piano temporale viene recuperata, dal legislatore, con la reintroduzione del limite costituito dal rispetto della preesistente consistenza del fabbricato non più esistente; è da ritenersi che con tale precisazione il legislatore abbia inteso affermare la necessità di rispettare, nel nuovo fabbricato, la volumetria del fabbricato crollato o demolito, concludendo nel senso che quando intenda ripristinare un edificio che non esiste più, il privato deve dimostrarne la "preesistente consistenza" mediante elementi oggettivi.</p>
<p><b>Consiglio di Stato, sez. II, 4 novembre 2025, n. 8542</b></p>	<p><b>Caso esaminato: demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione da industriale a residenziale, di un edificio di un edificio produttivo dismesso.</b></p> <p>Nella demolizione e ricostruzione, <b>il requisito della “continuità” con l’edificio preesistente</b> - come ritenuto dalla giurisprudenza - se preteso in termini assoluti, <b>non trova fondamento nell’ultimo testo dell’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001</b>, sul quale il legislatore è intervenuto nel 2020 con l’intenzione di ricomprendere, per gli immobili non vincolati, qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvo il limite della volumetria.</p> <p><b>Nelle varie evoluzioni della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva” che si sono susseguite, è piuttosto rinvenibile un minimo comune denominatore, consistente nel fatto che l’intervento deve comunque risultare “neutro” sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica.</b></p> <p>Tale condizione di neutralità, sicuramente sottesa a quella “fedele ricostruzione” che si pretendeva in origine, deve ritenersi presente anche nell’attuale quadro normativo e si evince dall’art. 10 del d.l. n. 76 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020), il quale, pur avendo eliminato i precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ha comunque ricondotto tali innovazioni agli scopi di «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente» e di «contenimento del consumo di suolo», così confermando la finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2857 del 2025).</p> <p>Il requisito della neutralità richiede che:</p>

	<p>- l'intervento deve avere ad oggetto un unico edificio, nel senso che nella fase di ricostruzione è precluso – o meglio, esorbita dall'ambito della “ristrutturazione ricostruttiva” – l'accorpamento di volumi precedentemente espressi da manufatti diversi ovvero il frazionamento di un volume originario in più edifici di nuova realizzazione;</p> <p>- l'intervento deve avere necessariamente una contestualità temporale tra la demolizione e la ricostruzione, dando luogo ad una “unitarietà” dell'intervento prospettato, nel senso, dunque, che entrambe debbono essere legittimate dal medesimo titolo edilizio;</p> <p>- il volume dell'edificio ricostruito non può superare quello del fabbricato demolito, perché si stabilisce che gli incrementi di volumetria sono ammissibili «nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali», ossia, come precisato dalla sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4005, “l'incremento volumetrico eccezionalmente conseguibile con un intervento di ristrutturazione edilizia è soltanto quello specificamente ammesso una tantum dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali per tale tipo di intervento edilizio e non quello (eventualmente) maggiore connesso all'indice edificatorio previsto per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica».</p> <p>In ossequio al principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. e alla luce del testo vigente dell'art. 3 del t.u. dell'edilizia, nella “demolizione e ricostruzione” non può pretendersi una “continuità” tra il nuovo edificio e quello precedente se non nella misura in cui per essa s'intenda il doveroso rispetto dei requisiti dell'unicità dell'immobile interessato dall'intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio.</p>
<p><b>Tar Lombardia, Milano, sez. II, 23 luglio 2025, n. 2757</b></p>	<p><b>Caso esaminato: intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio di due piani (autorimessa e abitazione), sostituito da una palazzina residenziale di cinque piani con otto appartamenti e sette posti auto pertinenziali.</b></p> <p>Sebbene nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione non sia necessario il rispetto del vincolo della sagoma, <b>si fuoriesce dall'ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità</b>, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l'edificazione precedente.</p>
	<p><b>Caso esaminato: demolizione di un fabbricato preesistente su una certa area e ricostruzione su altra area catastalmente e fisicamente distinta con traslazione della volumetria propria dell'immobile demolito.</b></p> <p>Dopo le innovazioni apportate all'art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380 del 2001 dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la nozione di ristrutturazione edilizia è stata notevolmente ampliata, non postulando più il rispetto di tutti quei parametri originariamente ritenuti essenziali per la sua configurabilità. La norma, infatti, adesso include nella ristrutturazione edile anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti <i>“con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti</i></p>

**Consiglio giustizia  
amministrativa Sicilia  
3 giugno 2025, n. 422**

*tecnologici e per l'efficientamento energetico". Deve, dunque, concepirsi adesso la ristrutturazione edile secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale della disposizione in esame volta a non vincolarla ai precedenti requisiti presupponenti una rigida "continuità" tra le caratteristiche strutturali dell'immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l'area di edificazione.*

La nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell'art. 3 lett. d) D.P.R. n. 380 del 2001 è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione. Donde, l'impossibilità di limitarne il concetto all'ambito perimetrale di un determinato lotto. Se, infatti, il legislatore avesse espressamente ammesso la ristrutturazione edile in caso di ricostruzione di un manufatto preesistente su un'altra area del medesimo lotto di terreno, allora la tesi restrittiva sostenuta dal T.A.R. nella sentenza appellata sarebbe stata condivisibile, essendo chiaro l'intento di non consentire siffatta attività edile laddove realizzata mediante la demolizione di un fabbricato sito in un certo terreno e la sua riedificazione su un altro terreno.

Ma poiché il legislatore si è limitato soltanto ad ammettere la ristrutturazione anche in caso di ricostruzione di un manufatto preesistente su un diverso "sedime", ossia su un'area diversa da quella originariamente occupata dal manufatto da demolire e ricostruire, deve ritenersi possibile, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, siffatta attività edificatoria anche mediante l'utilizzo di un'area diversa, anche se appartenente ad un altro lotto.

Il sedime è, infatti, la superficie di terreno sulla quale poggiano le fondazioni di un edificio o di un manufatto edile, essendo la proiezione longitudinale della costruzione sul terreno, e, quindi, non coincide con l'area di un intero terreno catastalmente censito.

Di conseguenza, la riconosciuta possibilità di demolire un fabbricato esistente e di ricostruirlo su un'altra area, ossia su un diverso sedime, non può ritenersi soggetta ai limiti dimensionali del terreno originariamente interessato dalla costruzione da ristrutturare, potendo, dunque, ammettersi la ricostruzione anche altrove, ossia in un diverso lotto, pur sempre nel rispetto delle capacità edificatorie proprie di quest'ultimo.

D'altra parte, in tal senso depono il novero degli elementi di novità che possono contraddistinguere l'edificio ristrutturato, potendo, invero, quest'ultimo differire da quello originario per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, al punto da potersi desumere la volontà del legislatore di superare quell'originaria relazione di continuità strutturale che doveva necessariamente contraddistinguere l'immobile ricostruito rispetto a quello demolito.

Né, peraltro, può ritenersi che la nuova concezione della ristrutturazione edile implichi "consumo di nuovo suolo", poiché la scelta di ricostruire altrove presuppone pur sempre la necessità di demolire da un'altra parte e, pertanto, postula un bilanciamento tra l'edificio da realizzare e quello da eliminare.

Il che segna l'elemento distintivo della nuova ristrutturazione edile, così come delineata dall'art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380 del 2001 modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, rispetto alla nuova costruzione di cui all'art. 3 co. 1 lett. e) D.P.R. n. 380 del 2001, poiché la prima presuppone pur sempre la demolizione di un preesistente manufatto a differenza della seconda che si afferma quale categoria

	<p>residuale comprendente gli interventi non riconducibili in altre casistiche e, quindi, anche l'attività edificatoria del tutto autonoma ed indipendente da eventuali preesistenti edifici da demolire.</p> <p>È ovvio che la scelta di edificare altrove implica la necessità di rispettare le capacità edificatorie del terreno da utilizzare, salva la possibilità di ricorrere alla cessione di cubatura.</p>
--	---

## **U56-26 - Costruzioni: Ance con DIHCUBE 2.0 vince il secondo bando europeo sulla digitalizzazione**

**Il progetto DIHCUBE 2.0, promosso da Ance come capofila di un consorzio di 13 partner, si è aggiudicato la seconda call europea dedicata agli European Digital Innovation Hub (EDIH), a sostegno della trasformazione digitale. Un impegno, quello per l'innovazione delle imprese, che Ance sta portando avanti insieme alle istituzioni, come richiamato anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo videomessaggio per gli 80 anni dell'Associazione nazionale costruttori edili**

**Progetto da oltre 5 milioni per la diffusione dell'AI che vede Ance capofila**

Il progetto DIHCUBE 2.0, promosso da Ance come capofila di un consorzio di 13 partner, si è aggiudicato la seconda call europea dedicata agli European Digital Innovation Hub (EDIH), a sostegno della trasformazione digitale. Un impegno, quello per l'innovazione delle imprese, che Ance sta portando avanti insieme alle istituzioni, come richiamato anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo videomessaggio per gli 80 anni dell'Associazione nazionale costruttori edili.

Il progetto, da 5,6 milioni di euro, avrà come focus per i prossimi 3 anni l'intelligenza artificiale. DIHCUBE 2.0 accompagnerà le imprese nella diffusione dell'AI, operando come primo helpdesk, sulla scia di quanto Ance sta già facendo attraverso l'attuazione di una road map di integrazione dell'AI nei processi delle imprese.

Il consorzio che svilupperà le prossime attività è composto da Ance, Federcostruzioni, Deloitte, Stam srl, S.T.R.E.S.S. scarl, SMILE-DIH, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università Politecnica delle Marche, Artificial Intelligence for Industry (AI4I), Fondazione Piemonte Innova (FPI), Protom Group spa.

Il risultato raggiunto è la naturale prosecuzione del percorso avviato a dicembre 2022 con il primo DIHCUBE, il progetto dedicato alla trasformazione digitale delle costruzioni, che in tre anni su tutto il territorio nazionale ha affiancato imprese e pubbliche amministrazioni nei loro percorsi di innovazione e digitalizzazione.

Un intenso lavoro testimoniato dai numeri: erogati servizi per oltre 2,8 milioni di euro, contribuito all'attivazione di finanziamenti per 460 mila euro per micro e piccole imprese, coinvolte 311 Pmi e 36 Pa, realizzati più di 60 eventi, selezionate 20 startup innovative attraverso 2 call. Un'azione che ha riguardato non solo il Bim, ma intelligenza artificiale, cybersecurity, accesso ai finanziamenti, gestione digitale del cantiere, come Check – il portale di cantiere, e tecnologie per il rilievo digitale del costruito.

Attraverso DIHCUBE, inoltre, è stato possibile effettuare un monitoraggio sui livelli di digitalizzazione del settore. Il quadro emerso è in media con la maturità digitale degli altri Paesi Ue, con punte di eccellenza che confermano che la transizione digitale sta diventando una realtà anche per le Pmi delle costruzioni.